1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 230

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 21 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Ieri, 20 del corrente, alle ore 3 pomeridiane Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Carignano, Luogotenente Generale di S. M., ha ricevuto in udienza particolare Sua Eccellenza don Enrico di Saavedra de Cuelo, Duca De Rivas di Saavedra, marchese di Aunon, Grande di Spagna di 1ª classe, Gran croce del R. distinto Ordine di Carlo III, membro della Reale Accademia spagnuola, gentiluomo di camera di Sua Maestà la Regina di Spagna, il quale ebbe l'onore di consegnare all'Altezza Sua Reale le sue credenziali in qualità d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà Cattolica presso questa Real Corte.

Il conte Cambray Digny, governatore del Palazzo, introduttore degli ambasciatori, presentò il prelodato ministro a Sua Altezza Reale.

Il numero 3145 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al capitolo 40*bis* del bilancio della guerra pel 1866, denominato *Opere di fortificazioni e fabbricati dipendenti a difesa dello Stato e spese diverse pel servizio del Genio*, è autorizzata una maggiore spesa di due milioni di lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.
I. Pettinengo.

Il numero 3146 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al capitolo 51 del bilancio della guerra pel 1866, denominato *Armamento straordinario e spese per il servizio d'artiglieria*, è autorizzata una maggiore spesa di undici milioni di lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° agosto 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.
I. Pettinengo.

Ripubblichiamo il seguente R. decreto perchè nella pubblicazione fattane nel nº 222 fu per errore tipografico assegnata al R. decreto 3 maggio p. p. la data del 30.

Il numero 3150 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del ministro della guerra e di quello dell'interno;

Veduto l'articolo 17 della legge 4 agosto 1861, nº 163;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata la ferma in servizio, sino ad ulteriore disposizione, dei battaglioni di Guardia Nazionale Mobile chiamati sotto le armi col Nostro decreto delli 3 maggio prossimo passato, ad eccezione però di quelli segnati coi numeri 163 e 164.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 agosto 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
B. Ricasoli.
I. Pettinengo.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Sulla proposizione del ministro delle finanze;
Vista la legge 1° settembre 1865, nº 2466;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È fatta facoltà al municipio di Ancona di derivare dal fiume Musone la quantità massima di metri cubi nove mila d'acqua al giorno, onde provvederne la città.

E tale concessione per anni novantanove a far tempo dal 1º settembre 1865 sotto la esatta osservanza delle condizioni espresse nell'atto di sottomissione, passato dal municipio richiedente il 24 aprile 1866 davanti la prefettura d'Ancona.

Il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti, e di rilasciare quindi al concessionario un estratto del medesimo, il quale sarà a cura del titolare ritirato dall'uffizio delle tasse giudicarie in Torino, previo il pagamento della tassa dovuta.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
A. Scialoja.

S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente Generale di S. M., in udienza del 18 corrente mese, ha firmato i Reali decreti, in virtù dei quali S. E. il generale d'armata cav. Alfonso Ferrero della Marmora è esonerato, dietro sua domanda, delle funzioni di capo di stato maggiore generale dell'esercito, e S. E. il generale d'armata cav. Enrico Cialdini viene assunto a tale carica.

Con altro decreto del 20 detto mese vennero fatte le seguenti promozioni nel personale degli uffiziali generali e superiori, cioè:

Furono promossi al grado di luogotenente generale i maggiori generali:

Longoni cav. Ambrogio, comandante la 19ª divisione dell'esercito;

Serpi cav. Giovanni, comandante superiore dei carabinieri reali all'armata;

Capelli cav. Luigi, membro del comitato dell'arma del genio;

Franzini-Tibaldeo conte Paolo, comandante la 20ª divisione dell'esercito;

Marabotto cav. Francesco, comandante l'artiglieria della piazza di Bologna;

Furono promossi al grado di maggior generale i colonnelli:

Galli della Mantica cav. Ferdinando, comandante il genio nel dipartimento militare di Palermo;

Sacchero cav. Celestino, comandante della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e del genio;

Eschini cav. Giuseppe, comandante il 3º reggimento d'artiglieria;

Bruzzo cav. Giovanni, comandante superiore del genio presso il corpo di spedizione;

Mella cav. Giuseppe, comandante il 2º reggimento d'artiglieria e direttore del parco d'assedio;

Del Carretto cav. Giacomo, direttore del genio a Napoli;

De Sauget cav. Guglielmo, comandante la brigata Cuneo;

Caffarelli cav. Eligio Baldassarre, comandante la brigata Palermo;

Thaon di Revel di Sant'Andrea conte Cesare Ignazio, comandante della brigata temporanea di cavalleria presso il corpo di riserva generale dell'esercito;

Piola Caselli conte Angelo, comandante di brigata di cavalleria;

Velasco cav. Giuseppe, comandante superiore l'artiglieria del corpo di spedizione;

Chiodo cav. Domenico, direttore dei lavori marittimi della Spezia;

Escoffier cav. Carlo, capo di stato maggiore del 2° corpo d'armata;

Adorni cav. Ignazio, comandante la brigata Calabria;

Barieri cav. Antonio, comandante la brigata Puglie;

Bonvicini cav. Cesare, comandante la brigata Modena;

Lombardini cav. Camillo, capo di stato maggiore del 1º corpo d'armata;

Avogadro di Quaregna conte Luigi, capo di stato maggiore del corpo d'armata di riserva;

Nicolis di Robilant conte Carlo Felice, capo di stato maggiore del 3º corpo d'armata.

Con altri decreti del giorno 20 furono fatte le seguenti destinazioni:

Parodi cav. Enrico, maggiore generale membro del comitato dell'arma del genio, collocato a disposizione del Ministero di guerra, continuando nell'attuale sua destinazione presso l'esercito;

Dufour cav. Carlo Augusto, maggiore generale comandante l'artiglieria nella piazza d'Ancona, nominato membro del comitato dell'arma d'artiglieria, continuando nell'attuale sua destinazione di comandante interinale della divisione militare d'Ancona;

Eschini cav. Giuseppe, maggiore generale già comandante il 3° reggimento d'artiglieria, nominato comandante l'artiglieria nel dipartimento militare di Bologna;

Del Carretto cav. Cesare, maggiore generale già direttore del genio a Napoli, nominato comandante del genio del dipartimento militare di Bologna;

Chiodo cav. Domenico, maggiore generale già direttore dei lavori marittimi della Spezia, nominato membro del comitato dell'arma del genio.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.
Concorso per l'ammissione di scrivani nel Corpo d'intendenza militare.

Il Ministero della guerra ha determinato di addivenire alla nomina di scrivani di 2ª classe nel Corpo d'intendenza militare, con l'annuo stipendio di lire 1,200, aprendo a tal fine un esame di concorso secondo le norme qui appresso segnate.

Per essere ammessi a siffatto esame, gli aspiranti dovranno rivolgere al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) le loro domande redatte in carta da bollo da lire 1 non più tardi del 25 corrente inclusivamente, con li documenti qui sotto accennati:

a) Fede di nascita legalizzata, comprovante aver compiuto il 18° e non superato il 28° anno d'età;

b) Certificato di stato libero;

c) Dichiarazione d'un medico divisionario di ospedale militare dalla quale risulti l'aspirante avere una costituzione fisica perfettamente atta al servizio militare;

d) Dichiarazione d'un medico locale, legalizzata dall'autorità municipale, dalla quale consti che il postulante è stato vaccinato o ha sofferto il vaiuolo;

e) Attestato regolare degli studi fatti (certificato di licenza liceale ovvero altro equivalente) e dell'esito degli esami, rilasciato dalla competente autorità del luogo dove il candidato percorse gli studi;

f) Certificato di data recente di essere regnicolo (*) e di buona condotta rilasciato dalla Giunta municipale del luogo di residenza e vidimato dall'autorità giudiziaria locale.

Gli esami saranno i seguenti:

Quello in iscritto:

1º Componimento in lingua italiana;

2° Saggio di calligrafia, scrivere sotto dettatura uno squarcio di autore in lingua italiana;

3° Aritmetica, alcuni quesiti i quali potranno esigere per il loro scioglimento l'applicazione delle prime nozioni d'aritmetica, sino alla estrazione della radice quadrata dei numeri interi e frazionari, e la conoscenza perfetta del sistema metrico decimale.

Quello verbale:

1º Risposte ad interrogazioni sullo Statuto fondamentale del Regno;

2° Risposte ad interrogazioni sul componimento scritto, e su qualche squarcio di distinto autore italiano;

3º Soluzione sulla lavagna di calcoli e problemi sulle basi fissate per l'esame in iscritto, e nozioni elementari di geometria;

4º Geografia in generale;

5º Storia — nozioni sulla storia antica e moderna, ed in ispecie sulla parte riflettente l'Italia.

Avvertenze.

Il candidato che intenderà dar saggio di conoscere altra lingua, oltre l'italiana, potrà farlo, sia nell'esame in iscritto, sia in quello verbale; ed in tal caso avrà un titolo di preferenza a pari merito sulle altre materie. Dovrà però farne cenno nella sua domanda.

Il candidato che non avrà dato saggio di discreta calligrafia, o che nello esperimento in iscritto non avrà ottenuto il numero dei punti necessario per essere dichiarato idoneo non potrà essere ammesso agli esami verbali.

Gli aspiranti, i quali anteriormente al presente avviso hanno già presentata domanda per l'ammessione nel Corpo predetto, dovranno rinnovarlo nel termine come sovra prefisso aggiungendo quei documenti di cui difettasse.

Gli esami sì in iscritto che verbali avranno luogo in Firenze, ed avranno principio alle ore 8 antimer. del giorno 28 agosto corrente presso il Ministero della guerra nanti la Commissione a tal uopo instituita.

Gli aspiranti, i quali coi documenti presentati, avranno comprovato di essere forniti di tutti i requisiti voluti, dovranno trovarsi in questa capitale per il giorno e l'ora suddetti.

Ad opportuna contezza poi di coloro che verranno nominati scrivani, si notifica che tale nomina non dà verun diritto ad esenzione dall'obbligo del servizio militare.

Gli aspiranti all'esame potranno prendere cognizione del programma particolareggiato, rivolgendosi agli uffici d'intendenza militare di dipartimento e di divisione.

(*) Il Ministero si riserva in casi speciali di ammettere anche non regnicoli sotto le eguali condizioni richieste ai regnicoli.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Si legge nel *Times*:

Le notizie pacifiche ci giungono da tutte le parti. Appena l'Imperatore Napoleone affermò al conte di Goltz che le relazioni tra la Francia e la Prussia non saranno in verun modo turbate, mandò una lettera autografa al Re Leopoldo de'Belgi respingendo qualunque intenzione di pigliarsi una parte del territorio belga, e manifestando il disegno di promuovere con ogni maniera di aiuti, gl'interessi del Regno e quelli dell' Impero. È altrettanto cordiali sono le espressioni dell'Imperatore Alessandro al Re di Prussia, significate a quest'ultimo con un autografo dello Czar, nel quale non solo lo assicura della sua amicizia, ma « accoglie favorevolmente i disegni della Prussia rispetto alla futura riorganizzazione della Germania. »

E così è; appena tratta la spada dal fodero compie l'ufficio suo, e riescono vani gli sforzi per fare continuare l'opera cruenta. Il vero è che le guerre odierne sono guerre di popoli e non di principi; la differenza si trova tra le aspirazioni nazionali e l'ambizione dinastica.....

— Si legge nello stesso giornale:

Ne' due mesi testè scorsi, un paese con esercito stanziale non maggiore del nostro lo aumentò all'improvviso sino ad un mezzo milione di soldati disciplinati e buonissimi, marciò contro una delle più grandi monarchie militari del mondo, la vinse completamente ed ora rimanda le truppe trionfatrici ai loro focolari, agli uffici della vita civile. Nemmeno nella guerra civile americana non si fecero con tanta rapidità le leve nè si licenziarono i soldati in più facil maniera. Noi dovremmo pigliar questo esempio e farne scopo della nostra continua sollecitudine e delle meditazioni nostre. Data la differenza degl'intenti, noi abbiamo precisamente li stessi bisogni della Prussia. La Prussia volle fare una conquista quando si presentò l'occasione, e nello stesso tempo prepararsi a farla nel modo il più perfetto, ma nello stesso tempo nel modo il più economico. Noi non abbiamo da fare conquiste, ma bramiamo provvedere alla nostra difesa. Un bel giorno possiamo avere bisogno di una grande armata, all'improvviso, e lo sappiamo. Non è imminente la possibilità, ma ne è probabile. Come soccorso della piccola armata stanziaria, manteniamo espressamente e notoriamente per la difesa del Regno contro l'invasione, una truppa di 120,000 uomini, e 150,000 volontari. Già di frequente chiarimmo quanto sono imperfettamente organizzate queste forze per un bisogno improvviso. Noi non potremmo sicuramente mutare il nostro esiguo esercito in una grande armata in un mese, come ha potuto fare la Prussia.

Francia. — Si scrive dal campo di Châlons, 17, alla *France*:

Decisamente l'Imperatore non verrà quest'anno al campo.

È arrivato un ufficiale d'ordinanza del maresciallo ministro della guerra latore delle ricompense che la Guardia sperava ricevere dalle mani del suo sovrano.

Queste ricompense saranno distribuite dopo dimani, domenica, dal maresciallo comandante in capo, alla rivista d'onore di tutta la Guardia.

Immediatamente dopo la rivista sarà messa all'ordine del giorno la chiusura delle operazioni, così come il movimento di ciascheduno dei corpi pel ritorno alle rispettive guarnigioni.

Oggi ebbe luogo l'ultima grande manovra alla presenza di molti ufficiali stranieri.

— Il *Mornig Post* ha da Parigi:

Dicesi che l'Imperatore e l'Imperatrice ricevettero l'Imperatrice Carlotta con moltissima cortesia a Saint-Cloud. Sua Maestà fu particolarmente gentile con quella coraggiosa e intelligente donna. Si dice di più che la Imperatrice del Messico nulla ha celato rispetto alla situazione politica e finanziaria del Messico, e chiaramente e senza reticenze ha chiesto il soccorso straniero come necessità suprema per un certo tempo avvenire. Ma bisogna che la Francia serbi gl'impegni assunti verso gli Sati Uniti, e la nazione non è disposta a far nuovi sacrifici per il Messico. L'Imperatrice Carlotta farà delle importanti rivelazioni ai governi di Vienna e del Belgio.

Prussia. — Togliamo dalla *Koeln. Zeit.* il seguente resoconto della seduta del 17 alla Camera dei deputati di Prussia:

Il conte Bismarck ha letto all'Assemblea, che lo ascoltava in piedi, il seguente messaggio del Re:

« Noi Guglielmo per la grazia di Dio Re di Prussia ecc. facciamo sapere ecc. . . . .

« Per la loro partecipazione all'attitudine ostile dell'antica Dieta, i governi del regno di Annover, dell'Elettorato d'Assia, del ducato di Nassau, e della Città Libera di Francoforte, si sono messi in istato di guerra aperta contro la Prussia.

« Essi hanno declinato la neutralità e l'alleanza, con garanzia dei loro territorii, state loro offerte a più riprese, ed ancora all'ultimo momento, dalla Prussia; essi hanno preso parte attiva nella guerra dell'Austria contro la Prussia, e per sè e pel loro paese sono ricorsi per la decisione alle armi.

« Per la volontà di Dio questa decisione riuscì contraria ai loro intendimenti.

« Necessità politica ci sforza a non restituire più a loro un governo del quale rimasero privi pel progresso vittorioso delle nostre armi.

« Per la loro posizione geografica, quando fosse mantenuta la loro autonomia, questi paesi con una attitudine ostile, od anche soltanto equivoca potrebbero creare alla politica ed alla azione militare della Prussia difficoltà ed ostacoli che sorpasserebbero di gran lunga le proporzioni della loro potenza e della loro reale importanza.

« Non la brama di acquistar territorii, ma l'obbligo di proteggere i nostri Stati ereditarii contro il ritorno di simili pericoli, e quello di dare una base più larga e più solida alla riorganizzazione nazionale della Germania ci impone la necessità di riunire per sempre alla nostra monarchia il regno di Annover, l'Elettorato d'Assia, il ducato di Nassau e la Città Libera di Francoforte.

« Non ignoriamo, che solo una parte delle popolazioni di questi Stati divide con noi la convinzione di questa necessità.

« Noi rispettiamo ed apprezziamo i sentimenti di fedeltà e di devozione che legano queste popolazioni alle loro dinastie, ed alle loro istituzioni autonome. Ma noi abbiamo fiducia che la compartecipazione attiva allo sviluppo progressivo della comunanza nazionale, e la diligenza colla quale saranno trattati i loro legittimi interessi particolari faciliteranno la inevitabile transizione ad una nuova e grande unione.

« Noi invitiamo le due Camere del Parlamento a dare la loro approvazione dimandata dalla Costituzione all'unione progettata, e a tale effetto facciamo loro presentare il qui unito progetto di legge.

« Dato a Berlino, il 16 agosto 1866.
« Guglielmo.

« Conte di Bismarck Schoenhausen; Von der Heydt; De Roon; conte d'Itzenplitz; De Muhler; conte de Lippe; de Selchow; conte d'Eulenbourg. »

Progetto di legge.

« Noi Guglielmo Re di Prussia ecc.

« Coll'assenso delle due Camere della Dieta nazionale ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. In forza dell'articolo 55 della Costituzione dello Stato prussiano noi assicuriamo per noi e nostri successori il governo del regno di Annover, dell'Elettorato d'Assia, del ducato di Nassau e della Città Libera di Francoforte.

« Art. 2. In forza dell'articolo 2 della Costituzione il regolamento definitivo delle relazioni di questi paesi col territorio prussiano sarà fatto per legge speciale.

« Art. 3. Il Ministero di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

Il conte Bismarck invita la Camera a rimettere piena di fiducia la esecuzione di questi provvedimenti nelle mani del Re, il quale procederà con tutti i riguardi voluti.

Non crede dover parlar dello Schleswig-Holstein prima che non sia conchiusa la pace coll'Austria.

Aggiunge che vi sono altre questioni, le quali non potranno essere sciolte che per le trattative pendenti; e dimanda alla Camera di nominare una Commissione speciale per l'esame di questo progetto di legge.

La Camera si pronunzia per la nomina d'una Commissione composta di ventun membro.

— Si scrive da Berlino, 16, alla *Corresp. Havas*:

Si sa già l'esito pienamente fortunato della missione del generale Manteuffel a Pietroburgo.

Chiunque conosce l'attuale situazione della Russia non ha mai potuto supporre che il gabinetto di Pietroburgo vorrebbe guastarsi in questo momento colla sola potenza europea, la quale negli ultimi anni ha seguito una politica favorevole agli interessi capitali dalla Russia.

Del resto è evidente che nelle trattative di pace cogli Stati del sud la Prussia ha tenuto conto dei desiderii espressi dalla Russia.

Il Wurtemberg non perde un palmo di terreno; la somma di 7 milioni di fiorini che deve pagare per le spese di guerra non è una punizione molto grave.

Il granducato d'Assia Darmstadt sarà il solo degli Stati che hanno fatto guerra alla Prussia, il quale sarà compensato del territorio che dovesse mai perdere.

Del resto in questo momento non si parla di annettere l'Assia Superiore posta da questa parte del Meno; ma se questo accadesse sarebbe la Baviera quella che dovrebbe indennizzare l'Assia Darmstadt, che entrerà in relazioni più strette coll'Unione del nord.

— Si scrive da Berlino, 15, all'*Indép. Belge*:

La Prussia dimanda alla Baviera oltre la sua parte di spese di guerra una rettificazione di frontiere sulla diritta del Meno, ed una indennità territoriale nel Palatinato a favore del ducato di Assia Darmstadt.

A Berlino si lagnano del contegno della Baviera durante tutta la guerra, e nelle trattative che la hanno preceduta.

Questo Stato ha sempre seguita una politica doppia, e malgrado le reiterate offerte della Prussia non ha mai acconsentito a risparmiare una inutile effusione di sangue.

Si comprende quindi che la Prussia, come lo dicono, sia risoluta a mantenere a qualunque costo ed in ogni modo le condizioni da lei imposte alla Baviera per la conclusione della pace.

Austria. — Si legge nel *Debatte* di Vienna:

Mentre l'attenzione d'Europa è assorbita dalla trasformazione della Germania, da qualche tempo in Polonia si continua il lavoro per far russa quella provincia.

Il 6 di questo mese è arrivato a Varsavia da Pietroburgo un ukase col quale si ordina che a datare dal giorno della pubblicazione dell'ukase tutti gli affari pubblici sieno trattati in lingua russa.

Nella sua prossima sessione il Consiglio di amministrazione dovrà servirsi nelle sue deliberazioni della lingua russa, e non vi si dovrà più proferire una sola parola in lingua polacca.

Un Russo alto sedente leggendo questa notizia in un giornale prussiano faceva osservare, che dopo gli ultimi avvenimenti in Europa i

trattati del 1815 erano distrutti: che la Russia non aveva motivo d'inquietarsene, e che quanto accadeva in Polonia non era che un preludio di una annessione completa.

Quindi soggiungeva: « digià l'unione personale non esiste più che di nome, ma il governo tende evidentemente a far scomparire sin anco il nome di un regno di Polonia. »

— Si scrive al *Times* da Vienna, 14 agosto:

Bisognerà rivedere le monete dell'Austria, dacchè è strano ora chiamare Francesco Giuseppe re di Lombardia e della Venezia, come era singolare intitolare re di Francia Giorgio III; ma darà almeno qualche consolazione notare che le monete austriache non sono le sole tra quelle che debbono subire de' mutamenti.

La dottrina delle nazionalità procede nell'opera sua. Tutti udimmo parlare de' re di Boemia, del regno boemo; però pochi ricordi abbiamo della Tzechia, o della razza tzeca, come monarchia vetusta e civile. Ma ora i Boemi si adoperano e rinnovellano i reclami già fatti alcuni anni or sono, perchè sia riconosciuta l'autonomia loro, e gli eroi tzechi, la razza tzeca, la letteratura vanno avanti di fronte e fanno un clamore come se gli Ussiti fossero vivi ancora.

Allora i Croati si apprestano a resistere al predominio ungherese, i Germani vogliono combattere per la loro supremazia, in guisa che l'autorità imperiale, si affatica e si destreggia per tenere insieme i sudditi, e le auree anella che annodano la corona par che si rompano. Sotto la superficie della monarchia vi sono correnti perigliose, marosi che si urtano tra loro. L'imperatore, l'esercito e la nobiltà resistono, ma nel vasto Oceano di tante umane passioni i pensieri non vogliono essere compressi.

DANIMARCA. — Si legge nell'*Europe* in data di Copenaghen 12 agosto:

Ecco il testo della nuova costituzione che ha oramai forza di legge nel regno di Danimarca: votata nel novembre ultimo scorso dal Rigsdag in tre sessioni successive, e sanzionata il 28 luglio dal re Cristiano IX, questa costituzione sorroga quella del 5 giugno 1849, e 18 novembre 1863 che vigevano sin ora nel paese.

In forza di questa costituzione il Rigsraad è soppresso, ed il Rigsdag riunisce in sè tutte le attribuzioni che una volta erano divise fra il Rigsdag ed il Rigsraad.

I.

Art. 1. La forma del Governo è monarchica limitata. Il trono è ereditario. L'ordine di successione è, e rimane quale è stato stabilito dalla legge 31 luglio 1863, articolo 1 e 2.

Art. 2. Il potere legislativo è esercitato cumulativamente dal re, e dal Rigsdag. Il potere esecutivo appartiene al re. I tribunali esercitano il potere giudiziario.

Art. 3. La Chiesa evangelica luterana è la Chiesa nazionale della Danimarca, e come tale è sostenuta dallo Stato.

II.

Art. 4. Senza il consenso del Rigsdag il re non può essere sovrano regnante di un altro paese.

Art. 5. Il re professa la religione evangelica luterana.

Art. 6. Il re è maggiorenne all'età di diciotto anni compiti. La stessa regola è da applicarsi ai principi della Casa reale.

Art. 7. Prima di ascendere il trono il re presterà per iscritto al Consiglio di Stato giuramento di osservare inviolabilmente la legge fondamentale del regno: questo atto sarà steso in doppio originale identico, una copia sarà rimessa al Rigsdag per esservi conservata negli archivi del regno. Se al momento di cambiamento del regno il re, per assenza, o per altri motivi non può prestare immediatamente questo giuramento, il Consiglio di Stato rimarrà per intanto incaricato del Governo, a meno che non sia provvisto altrimenti per legge. Se il re avesse già prestato questo giuramento come successore al trono, prenderà immediatamente le redini del Governo.

Art. 8. Le disposizioni relative al disbrigo degli affari quando il re è assente od ammalato saranno determinate per legge. Sino a chè non sia emanata questa legge, il Governo rimarrà provvisoriamente nelle mani del Consiglio di Stato, il quale convocherà immediatamente il Rigsdag, le di cui due Camere riunite (§ 67) decideranno in qual modo debba venire esercitato il potere sinchè il re possa cominciare a regnare. Se non esiste alcun successore al trono il Rigsdag sceglierà un re, e regolerà il nuovo ordine di successione.

Art. 9. La lista civile sarà fissata per la durata del suo regno mediante legge la quale determinerà al tempo stesso quai castelli, e quai dominii appartengono alla lista civile.

La lista civile non potrà essere aggravata da alcun debito.

Art. 10. Potranno venir accordati per legge appannaggi ai membri della Casa reale, ma senza il consenso del Rigsdag essi non potranno goderli fuori di Stato.

III.

Art. 11. Il re è investito dell'autorità suprema su tutti gli affari del regno nei limiti tracciati dalla presente costituzione, e la esercita per mezzo dei suoi ministri.

Art. 12. Il re non è responsabile: la sua persona è sacra ed inviolabile. I ministri sono responsabili della loro gestione. La loro responsabilità è definita per legge.

Art. 13. Il Re nomina e revoca i suoi ministri; ne fissa il numero, e ripartisce fra loro gli affari. La firma del Re apposta alle decisioni relative alla legislazione ed al Governo dà loro forza di legge quando è controfirmata da uno o più ministri. Ogni ministro è responsabile della risoluzione da lui firmata.

Art. 14. I ministri possono venir sottoposti a processo per causa della loro gestione tanto per ordine del Re, quanto per decisione del Rigsdag, il quale giudica le accuse portate contro i ministri.

Art. 15. I ministri riuniti costituiscono il Consiglio di Stato, al quale prende parte il successore al trono maggiorenne. Il Re ha la presidenza eccettuato il caso previsto dagli articoli 7 ed 8.

Art. 16. Tutte le leggi ed i provvedimenti importanti del Governo vengono discussi nel Consiglio di Stato.

Quando il Re per un impedimento non può tener Consiglio di Stato ha facoltà di rinviare l'esame degli affari ad un Consiglio di ministri.

Questo Consiglio è composto di tutti i ministri sotto la presidenza di colui che il re ha nominato presidente del Consiglio.

Ogni ministro deve dare a protocollo il suo voto, e le risoluzioni sono prese a maggioranza di voti.

Il presidente dal Consiglio presenta il protocollo delle sedute, firmato dai ministri che erano presenti, al re, il quale decide se voglia approvare immediatamente la proposta del Consiglio, od esaminare ancor un'altra volta l'affare in Consiglio di Stato.

Art. 17. Il re conserva il suo diritto di nominare tutti gli impiegati: diritto al quale può essere derogato per legge.

Nissuno può venir nominato ad un impiego se non gode del diritto di indigenato. Ogni impiegato civile e militare deve prestar giuramento alla costituzione.

Il re può rivocare gli impiegati da lui nominati. La loro pensione viene determinata conformemente alle leggi sulle pensioni.

Il re può rimuovere senza loro consenso gli impiegati, in modo però che il loro stipendio non subisca diminuzione, e che abbiano facoltà di scegliere fra la loro rimozione e la pensione a norma delle regole ordinarie.

Le eccezioni per certe classi d'impiegati, oltre quelle di cui è fatta menzione all'articolo 73 saranno determinate per legge.

Art. 18. Il re dichiara la guerra e fa la pace: conclude e disfà alleanze e trattati di commercio, però, senza il consenso del Rigsdag egli non può cedere nissuna porzione di territorio, nè contrarre alcun impegno che cambi le esistenti condizioni di diritto pubblico.

Art. 19. Il re convoca ogni anno il Rigsdag in sessione ordinaria. che senza il consenso del re non potrà rimanere radunato per più di due mesi.

Queste disposizioni potranno venir modificate per legge.

Art. 20. Il re può convocar il Rigsdag in sessione straordinaria fissandone la durata.

Art. 21. Il re può prorogare a termine fisso le sessioni ordinarie del Rigsdag, però, senza il consenso del Rigsdag, non potrà prorogarle oltre i due mesi, nè più di una volta nell'intervallo di due sessioni ordinarie.

Art. 22. Il re può sciogliere tanto il Rigsdag completo, come una delle due Camere che lo compongono: se non scioglie che una sola delle due Camere l'altra sarà prorogata sintanto che non possa venir convocato tutto il Rigsdag; ciò che deve aver luogo nei due mesi consecutivi allo scioglimento.

Art. 23. Il re può far presentare al Rigsdag progetti di legge ed altri progetti.

Art. 24. Il consenso del re è necessario per dar forza di legge ad una deliberazione del Rigsdag.

Il re comanda la promulgazione delle leggi, e ne sorveglia la loro esecuzione.

Un progetto di legge adottato dal Rigsdag quando non venga sanzionato dal re prima della seguente sessione, sarà ritenuto come non avvenuto.

Art. 25. Quando il Rigsdag non è riunito il re può decretar leggi provvisorie purchè non sieno contrarie alla legge fondamentale. Queste leggi saranno sempre presentate al Rigsdag nella sessione susseguente.

Art. 26. Il Re ha diritto di far grazia e di dare amnistia. I ministri stati condannati dal Rigsdag non possono venir graziati dal Re che col consenso del Folkething.

Art. 27. Il Re, in parte direttamente, in parte coll'intermedio delle competenti autorità governative, accorda concessioni ed eccezioni dalle leggi che sono in vigore giusta le regole seguite prima del 5 giugno 1849, ed autorizzate da una legge posteriore.

Art. 28. Il Re ha il diritto di coniare monete in conformità alla legge.

IV.

Art. 29. Il Rigsdag è composto di due Camere; il Folketing ed il Landsthing.

Art. 30. Pel Folkething è elettore ogni individuo che goda di una riputazione integra, che abbia il diritto di indigenato, e 36 anni compiti; meno che:

a) Senza aver famiglia propria sia al servizio di qualche privato;

b) Non riceva o non abbia ricevuto dalla amministrazione per i poveri soccorsi dei quali non gli si abbia fatto condono, o che non abbia rimborsati;

c) Non possa disporre dei suoi beni;

d) Da un anno non sia stato domiciliato nel distretto elettorale, o nella città dove egli dimora al tempo dell'elezione.

Art. 31. Al Folkething, eccettuati i casi previsti dagli art. *a*) e *b*) può essere eletto chiunque goda di una riputazione integra, che possieda il diritto d'indigenato, e che abbia 25 anni compiti.

Art. 32. Il numero dei membri del Folkething è nella proporzione di 1 a 16 mila abitanti circa. Le elezioni si fanno per distretti elettorali, la cui circoscrizione è determinata dalla legge elettorale. Ogni distretto elegge un rappresentante fra i candidati che si sono presentati.

Art. 33. I membri del Folkething sono eletti per tre anni; essi ricevono un'indennità il cui ammontare viene fissato dalla legge elettorale.

Art. 34. I membri del Landsthing sono 66, dei quali 12 nominati dal Re, 7 da Copenhaghen, 45 dai grandi distretti elettorali, i quali comprendono le campagne e le città; 1 da Bornholn ed 1 dal Lagthing della Feroe.

Art. 35. Nissuno può nè direttamente, nè indirettamente prender parte alle elezioni del Landsthing a meno che non abbia tutte le condizioni dimandate per gli elettori del Folkething; però basta che durante l'anno che precede le elezioni egli sia stato domiciliato sia in una delle città, sia in un distretto rurale appartenente al suo distretto elettorale.

Art. 36. A Copenhaghen tutti gli elettori (articolo 35) riuniti nominano gli elettori del secondo grado in ragione di 1 per 120; ogni eccedente oltre i 60 conta per 120. Un numero uguale di elettori di secondo grado viene eletto dagli elettori i quali l'anno precedente hanno avuto un reddito imponibile di almeno 2 mila risdalleri; e queste due categorie di elettori di secondo grado procedono poi assieme alla elezione de' membri pel Landsthing per Copenhagen.

Art. 37. Nelle campagne tutti gli elettori (art. 25) riuniti nominano in ogni comune rurale l'elettore di secondo grado.

Le città, comprese Frederiksbourg, Frederiksvaerk, Marstal, Silkebourg, Logster e Norre-Sundby, nominano tutte assieme un numero di elettori di secondo grado uguale alla metà di quello dei comuni rurali, aggiungendo una unità quando non fosse pari, ed in ogni città questi elettori sono nominati metà dagli elettori del primo grado, metà da quelli fra loro che nell'anno precedente hanno avuto un reddito imponibile di almeno mille risdaleri, o pagato allo Stato od alla comune un'imposta almeno di 75 risdaleri.

La ripartizione del totale degli elettori fra le differenti città proporzionalmente alla cifra degli elettori del primo grado viene regolata ogni volta dal Governo al tempo delle elezioni generali per il Landsthing, in modo che ciascheduna ne abbia almeno uno per ogni classe.

A queste due categorie di elettori del secondo grado si uniscono in ogni distretto ed in numero uguale a quello dei comuni rurali del distretto, gli elettori delle campagne i quali nell'anno precedente hanno pagato allo Stato ed alla comune del baliagio le imposte più alte, e questi procedono poi all'elezione dei membri del Landsthing del loro distretto.

Art. 38. Sono eleggibili al Landsthing tutti coloro che lo sono pel Folkething quando durante l'anno che precedette la loro elezione abbiano avuto il loro domicilio nel distretto elettorale.

Art. 39. I deputati regi sono nominati a vita e non possono essere scelti che fra gli uomini che hanno fatto parte delle assemblee legislative del regno.

Ognuno di loro può dare la propria dimissione; come deve abbandonare il suo seggio se venisse a perdere i suoi diritti di eleggibilità.

Gli altri membri del Landsthing sono eletti per otto anni, ed ogni quattro anni si rinnovano per metà.

I membri del Landsthing ricevono una indennità giornaliera come quelli del Folkething.

Art. 40. Le elezioni del Landsthing si fanno giusta le regole del sistema proporzionale. (*Forholdstalvalg*).

La legge elettorale fissa le altre disposizioni relative alle elezioni.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Comitato fiorentino di soccorso per i feriti in guerra, nell'atto di testimoniare la sua riconoscenza ad ogni classe di cittadini per le numerose offerte colle quali patriotticamente vollero concorrere ad alleviare i mali dei nostri feriti, previene che, atteso il molto materiale raccolto e il finire delle ostilità, le offerte di fila, bende ed altro possono cessare, restando però tuttora aperto il registro delle offerte in danaro, l'utile impiego delle quali è sempre richiesto dal considerevole numero di malati che si trovano negli ospedali militari dell'alta Italia.

Il segretario
G. CORSINI.

— Leggesi nella *Lombardia*:

Nella seduta del giorno 7 corr. del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, classe di lettere e scienze morali e politiche, il M. E. prof. Carlo Cattaneo lesse la seconda parte di un suo scritto *Dell'analisi come operazione di più menti associate*. Premesso che la libera analisi è uno dei più grandi interessi materiali e morali dell'umanità, soggiunse: « Ma pur troppo ancora oggidì, nella maggioranza delle genti, l'esercizio dell'analisi è *preordinato e fatale*. Esse vivono in cospetto ad innumerevoli fenomeni della natura e della società, senza aver mai potuto determinare l'attenzione loro ad osservarli e quasi senza vederli; anzi sovente senza *volerli* vedere... » Però conchiuse che la filosofia deve proporsi uno studio fondamentale: — l'analisi della libera analisi. —

Succedette quindi il signor G. Ceradini leggendo intorno ad un *Progetto di Citemaritmo*, apparecchio per l'enumerazione dei globuli del sangue.

Dopo una breve critica del metodo d'enumerazione di Vierordt intesa a dimostrarne l'insufficienza, passa alla descrizione dell'apparecchio da lui proposto e all'esplicazione del relativo processo esperimentale. Espone in fine la sua fiducia che il Citemaritmo possa fornire nuovi dati, che valgano a rischiarare la questione non anche risoluta dai fisiologi che, o meno, i globuli sanguinei rappresentino un ulteriore periodo morfologico dei globuli della linfa.

L'ingegnere Lombardini legge una nota, nella quale, riportando alcuni brani di anteriori suoi scritti, dimostra non sussistere il fatto che nel 1257, essendo podestà di Milano Beno de' Gozzadini, siasi aperto il tronco del Naviglio grande da Castelletto di Abbiategrasso a Milano. A tale epoca esisteva di già il canale, stato escavato, a quanto pare, ottant'anni prima, cosicchè l'opera allora eseguita avrebbe dovuto consistere in un ampliamento onde ridurlo maggiormente atto agli usi irrigui ed alla navigazione.

— Il *Corriere di Puglia*, giornale di Bari, ha le seguenti notizie sull'andamento dei lavori di costruzione de' pozzi artesiani, assunti da una Società italiana sotto la direzione dell'ingegnere conte Moro Enrico di Venezia.

I pozzi in corso di esecuzione sono in numero di sei, tanto nella nostra provincia che in qualche città finittima di Basilicata. Per quattro di essi i lavori trovansi appena incominciati, laonde pel momento non può nulla arguirsi circa il loro esito. Però il pozzo che si sta perforando in piazza Garibaldi, per conto del nostro municipio trovasi abbastanza inoltrato per dare buone speranze, sebbene l'opera presenti non poche difficoltà a motivo di un durissimo strato calcareo che s'incontrò fin dapprincipio in guisa che dopo quattro mesi di lavori non si sono finora perforati che 30 metri. A malgrado ciò l'acqua che si estrae è di buona qualità, e giova sperare che gli sforzi degl'intraprenditori siano coronati da esito felice, anche perchè non mancheranno future stagioni estive simili alla presente, in cui per la siccità straordinaria non mai si è fatto tanto sentire il bisogno di una dotazione perenne d'acqua da supplire all'insufficienza delle nostre cisterne, che l'agglomerazione insolita di truppe negli ultimi mesi ha reso oltremodo scarse.

L'impresa è stata più felice nella perforazione del pozzo in Matera (Basilicata), dove dopo un solo mese di lavoro si giunse alla profondità di 100 metri, e giorni or sono perveniva un telegramma che annunziava la comparsa di una gran quantità di acqua di ottima qualità.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella R. Accademia di belle arti di Carrara l'ufficio di professore di architettura, collo stipendio annuo di lire milleduegento (L. 1,200), s'invitano tutti coloro che credessero aver titoli per attendervi a presentarli a questo Ministero entro il termine utile che è stabilito dal giorno del presente avviso fino a tutto il mese del prossimo settembre.

Firenze, 9 agosto 1866.

Il direttore capo della 2ª divisione
REZASCO.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.
(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, nº 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della cartella sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dalla data in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese, e resterà di pieno diritto annullata la precedente.

Cartella di deposito nº 20610 per lire 3,000 a favore di Curotti Antonio assoldato anziano del 49º reggimento fanteria.

Torino, li 12 luglio 1866.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto: *Per l'Amministratore Centrale*
GALLETTI.

ULTIME NOTIZIE

Il Consiglio provinciale di Ravenna ha deliberato, dietro proposta della sua Deputazione, di assumere per la provincia intera il pagamento della quota del prestito nazionale.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Milano, 20.

Scrivono alla *Perseveranza* da Trento che il generale Kuhn aveva invitato il municipio a solennizzare con banchetto, luminarie e fuochi artificiali il 18 corrente, giorno natalizio dell'Imperatore. Il municipio rispose che attendeva dall'autorità l'ordine in iscritto per obbedire.

Parigi, 20.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	18	20
Fondi francesi 3 0/0	69 10	69 05
Id. 4 1/2 0/0	98 10	98 50
Consolidati inglesi	88 1/2	88 5/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 60	52 70
Id. (fine mese)	52 70	52 90
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	643	645
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	333	332
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	385	388
Id. Austriache	353	352
Id. Romane	62	62
Obb. strade ferr. Romane	109	109
Obbligazioni della ferrovia di Savona	57	75

Mannheim, 20.

La Prussia rinunziò all'annessione di una parte dell'Assia Darmstadt, ma le provincie di questo Stato che trovansi alla destra del Meno saranno comprese nella Confederazione del Nord.

Pietroburgo, 20.

Si ha da Jrkoutsc: mille esiliati Polacchi si sono rivoltati e maltrattarono gli uffiziali russi. Gli insorti si rifugiarono nelle foreste e sono inseguiti dalle truppe che ne uccisero parecchi.

È scoppiata pure una insurrezione a Sukumkulè a motivo della percezione delle imposte. Molti ufficiali furono uccisi. La città fu incendiata.

Berlino, 20.

Nella seduta della Commissione della Camera, il Governo dichiarò che tutta la Prussia farà parte della Confederazione, soggiungendo che il Governo aveva per iscopo non l'unione personale dei paesi annessi, ma bensì l'unione reale.

La *Gazzetta della Croce* assicura che a Berlino fu sottoscritta la pace colla Baviera.

Il *Giornale di Dresda* annunzia che il Re di Sassonia accettò le dimissioni di Beust. Gli altri ministri diedero pure le loro dimissioni, ma non furono accettate.

Parigi, 21.

Leggesi nel *Moniteur*:

Il *Times* dà il sunto di una lettera che l'imperatore avrebbe indirizzato al Re del Belgio. Questa notizia è senza fondamento. È soltanto vero che il ministro degli affari esteri abbia informato il Governo inglese che la Francia non reclamava le fortezze di Mariemburg e di Philippeville che sono nelle mani di una potenza neutra.

TEATRI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*, con ballabili. — Il decimo dell'incasso è devoluto a favore dei feriti in guerra.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *Vittorio Alfieri a Roma.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Pier Capponi.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli colla pantomima *Il noce di Benevento.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 20 agosto 1866, ore 8 ant.

Barometro un poco abbassato. Temperatura aumentata. Cielo qua e là coperto. L'Adriatico tranquillo; il Mediterraneo calmo nel mezzogiorno, e mosso nel settentrione. Dominano i venti del secondo e terzo quadrante.

Tempo burrascoso in Francia e in Ispagna.

Stagione variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 20 agosto 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753, 0	mm 750, 7	mm 750, 2
Termometro centigrado	26, 5	30, 5	23, 0
Umidità relativa	56, 0	47, 0	90, 0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo sereno	sereno e nuvoli
Vento direzione	NO	NO	O
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { Massima + 31,3 / Minima + 18,8 }
Minima nella notte del 21 agosto + 21,2

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 21 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		57 50	57 40	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	40 »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	» »	1440	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » ex coup.	1000	» »	1415	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » genn. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	180 »	170 »	» »	» »	» »	» »
Dette » 1 mar. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 apr. 66	505	374 »	372 »	» »	» »	» »	373 c.
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci. 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »
3 % Idem Idem » 1 apr. 66		» »	» »	» »	» »	41 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
LIVORNO	8		
Detto	30		
Detto	60		
ROMA	30	485 »	475 »
BOLOGNA	30	99 5/8	99 1/2
ANCONA	30	99 5/8	99 1/2
NAPOLI	30	99 5/8	99 1/2
MILANO	30	99 5/8	99 1/2
GENOVA	30	99 5/8	99 1/2
TORINO	30	99 5/8	99 1/2
VENEZIA e f. g.	30		
TRIESTE	30		
Detto	90		
VIENNA	30		
Detto	90		
AUGUSTA	30		
Detto	90		
FRANCOFORTE	30		
AMSTERDAM	90		
AMBURGO	90		
LONDRA	30	27 30	27 »
Detto	90		
PARIGI	30	108 1/2	108 »
Detto	90		
LIONE	90		
Detto	90		
MARSIGLIA	90		
Napoleoni d'oro		21 75	21 67 1/2
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE PREMIO	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO PREMIO
5 % godimento 1º gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1º settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 57 5/8, contanti; Napoleoni d'oro 21 67 1/2.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Decreto sulle Tasse di registro.

(*Continuazione* — (Vedi n° 226.)

TARIFFA. — Parte I. — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE fissa	proporzionale per ogni 100 lire	graduale	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti e contratti contenenti trasferimenti a titolo oneroso.	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prender materie da terreni o da miniere.	»	2 50	»	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri correspettivi posti a carico dell'acquirente, giusta l'articolo 31 del decreto.
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi benchè palliato sotto forma di affitto speciale.	»	1 »	»	
	2	Concessioni di diritti d'acqua a tempo indeterminato.	»	2 50	»	La tassa si applica sul canone attuale cumulato per anni venti, se la concessione è perpetua, o per anni 10, o 5, se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 del decreto.
	3	Promessa di compra-vendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime:				
		Se di beni immobili	»	2 50	»	Con le stesse norme del precedente numero 1, salvo quanto alle rescissioni delle promesse di vendita o ai recessi dalle medesime il disposto dall'articolo 48 del decreto.
		Se di mobili	»	1 »	»	
		Se di crediti	»	0 50	»	
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore presceglie di ritenere la cosa a forma delle disposizioni dell'articolo 1535 del Codice civile.	»	2 50	»	La tassa si percipe sul prezzo suppletivo Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al n° 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell'atto, o quella di cui al numero 28, se il pagamento degl'interessi o frutti fu soltanto promesso.
	5	Procura irrevocabile passata tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimento di conti:				
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili	»	1 25	»	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili o immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugl'interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.
		Se di beni mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi.	»	1 »	»	
		Se si riferisce all'alienazione di crediti, o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvvigionamenti e somministranze stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od infine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio.	»	0 50	»	
		Se il mandato si rifesisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni di acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate.	»	0 25	»	
	6	Aggiudicazione, a norma degli articoli 683 e 684 del Codice di procedura civile, di mobili o crediti pignorati:				
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili.	»	1 »	»	
		Se consistono in rendite	»	1 »	»	
		Se consistono in crediti	»	0 50	»	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima e sul capitale e sugl'interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
	7	Vendita giudiziaria d'immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2045 del Codice civile.	»	2 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.
	8	Concessione di immobili in enfiteusi a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente l'enfiteusi, ossia domino diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite, e prestazioni enfiteutiche.	»	2 50	»	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'art. 22 del decreto.
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo.	»	2 50	»	La tassa si percipe sopra un capitale, formato di *venti* volte l'annua rendita se perpetua, o di *dieci* o *cinque* volte, se vitalizia giusta le distinzioni contenute nell'articolo 18 del decreto.
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di recupera contenuto in atto di permuta di immobili.	»	2 50	»	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti.	»	2 50	»	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
	12	Riscatto eseguito a norma dell'articolo 1525 del Codice civile:				
		Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita.	»	0 25	»	La tassa si applica alla somma rimborsata.
		Per le restanti porzioni	»	2 50	»	Al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
	13	Riscatto eseguito da un cessionario . .	»	2 50	»	La tassa si applica sulle somme rimborsate.
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto o cessione del diritto medesimo con correspettivo.	»	2 50	»	La tassa si applica al correspettivo.
		Senza correspettivo	3 »	»	»	
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato.	»	2 50	»	La tassa è applicata a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del decreto.
		Permute di mobili ovunque esistenti. .	»	1 »	»	
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito.	»	1 25	»	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto, se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale: in caso diverso la tassa si applica sulla somma degl'interessi a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta l'articolo 23 del decreto.
	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime.	»	1 »	»	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di beni immobili di proprietà del marito.	»	2 50	»	
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie.	»	1 »	»	La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie,
		Se con trasferimento di crediti. . . .	»	0 50	»	
		Se con pagamento di somme in denaro.	»	0 25	»	
	19	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura si perpetue, che vitalizie.	»	1 »	»	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 38 del decreto.
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti . .	»	0 50	»	La tassa è applicata a norma degli articoli 20 e 48 del decreto.
	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'articolo 1030 del Codice civile:				
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento.	»	0 25	»	
		Sulle restanti porzioni del debito pagato.	»	0 50	»	
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con danaro proprio dell'erede beneficiario.	»	0 50	»	La tassa si percipe sull'intera somma pagata.
	23	Alienazioni di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquisitore, quando l'alienazione ha luogo per atto notoriale o per scrittura privata separata.	»	»	3 »	Per le prime lire 1000 (*)
			»	»	1 »	Per ogni 1000 lire di più (*)
	24	Alienazioni ed altri contratti fra i vivi che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto o uso di immobili situati all'estero.	»	»	3 »	Per le prime lire 1000 (*)
			»	»	1 »	Per ogni 1000 lire di più (*)
	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti che hanno luogo a forma delle disposizioni dell'articolo 684 del Codice di procedura civile, quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'articolo 694 dello stesso Codice.	5 »	»	»	
		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine.	»	2 50	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine	»	2 50	»	La tassa si applica all'intiero prezzo.
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori.	5 »	»	»	
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i Monti di pietà o presso le Casse di risparmio.	1 »	»	»	
Obbligazioni, depositi, e convenzioni per somme e valori.	28	Obbligazioni di somme di danaro, anco per prezzo di alienazioni di rendite sul Debito pubblico, contratti di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di pagare prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa.	»	0 50	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 del decreto.
	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento quando siano accettate, e accettazioni di delegazioni fatte in atto separato quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione o l'accollo.	»	0 50	»	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugl'interessi decorsi.
		Ove la delegazione di pagamento o gli accolli accettati in atto separato, siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione o recognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato.	3 »	»	»	
	30	Convenzioni o concordati fra i creditori e il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme.	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva l'esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito in favore dei creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
	31	Surrogazione nel servizio militare.	»	0 50	»	La tassa si applica al correspettivo pattuito in danari, o in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l'aggiunta dei correspettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sul capitale formato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto, relative alle locazioni a vita.
	32	Scritture di remunerazione o d'indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni.	»	0 25	»	
		Dette per servizi personali ed opere qualunque: e per insegnamento di arti e mestieri, o per scuole dei comuni e insegnamento in genere; anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi.	1 »	»	»	
	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento:				
		Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.	3 »	»	»	
		In caso diverso	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu conceduta la mora al pagamento.
	34	Depositi a favore de' terzi, ed esigibili a piacimento per la liberazione del depositante.	»	0 25	»	La tassa si percipe sulle somme depositate.
		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere, presso privati a titolo di cauzione e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre.	»	»	2	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più.
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o guarentia.	»	0 50	»	
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali quando non producano liberazione dei depositanti.	3 »	»	»	
		Quando producano liberazione.	»	0 25	»	
	36	Deposito di atti o documenti qualunque ne sia il numero presso i notari, o negli archivi pubblici e giudiziali.	3 »	»	»	
	37	Convenzioni per mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza.	»	0 25	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 40 per le locazioni di cose o di opere.
		In questi due casi, ognora che non vi siano correspettivi.	3 »	»	»	
	38	Convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato.	»	0 25	»	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dal venditore o dai suoi eredi nel termine, e con le forme di cui all'articolo 58 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo, e ne è soltanto promesso il pagamento.	»	0 50	»	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.
	40	Costituzioni di rendite semplici, o censi, prestazioni o pensioni si perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari.	»	1 »	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 del decreto.
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	41	Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato, e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione, e sublocazioni, surrogazioni, e cessioni di tali affitti e locazioni.	»	0 25	»	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 40 del decreto.
		Risoluzioni con prezzi e correspettivi .	»	»	2	Sulle prime lire 1000, ed 1 per ogni 1000 di più.
		Risoluzione di questi atti fatta per rinunzia senza rilascio o altro correspettivo.	2 »	»	»	
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del Codice civile.	2 »	»	»	
	43	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni aventi per iscopo la cultura dei terreni, od anche la sola raccolta e divisione dei frutti, con la comunanza dei rischi, e senza corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti.	1	»	»	
	44	Contratti di concessione di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni, e surrogazioni relative.	»	0 25	»	La tassa si percipe come ai precedenti articoli 41 e 43 della presente tariffa.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . .	2 »	»	»	
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie.	»	0 25	»	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato articolo 40 del decreto.
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile.	»	0 25	»	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto con l'aggiunta dei maggiori correspettivi.
	47	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite in somma determinata; le relative cessioni e risoluzioni.	»	0 25	»	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'articolo 40 del decreto.
		Se la risoluzione risulti consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci.	2 »	»	»	
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio; le loro cessioni e risoluzioni.	»	0 50	»	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'articolo 40 del decreto sull'ammontare del premio pattuito e cumulato in ragione della durata della convenzione e sui maggiori correspettivi pattuiti.
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci.	2 »	»	»	
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni d'essi contratti.	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto.
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita.	2 »	»	»	

(*) Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo; ma da lire 1000 in su non si tassa la frazione minore di lire 100.

(*Continua*).

Francesco Barberis, *gerente*.

STRADE FERRATE ROMANE

— Sezione Nord —

Il sottoscritto ha l'onore di prevenire i signori interessati che, qualora lo desiderassero, potranno procurarsi a questa Direzione il *Rapporto della Commissione mista*, de' *sindaci* e del *sottoscritto* stesso, che saranno sottoposti all'*adunanza generale del* 23 stante.

Firenze, 21 agosto 1866.

Il Direttore degli Affari Sociali
G. Morandini.

2226

COMUNE DI TENDA — CUNEO

Al primo p. v. ottobre trovasi vacante la condotta medico-chirurgico-ostetrica per la generalità degli abitanti, cui va annesso lo stipendio annuo di lire 1,700.

Le domande coi titoli dovranno essere dirette al sindaco entro il corrente agosto. 2213

COMUNE DI TENDA — CUNEO

È aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta di recente instituito in questo comune pel servizio generale della popolazione.

Lo stipendio è a concertarsi.

Le aspiranti dovranno trasmettere al sindaco entro il corrente agosto coi voluti documenti le loro domande e proposte. 2214

COLLEGIO SAPORITI IN VIGEVANO

È aperto il concorso a tre posti gratuiti di fondazione *Saporiti*, ed a sette d'instituzione *Persani*; ai primi sono chiamati: 1° i figli dei Saporiti; 2° i parenti del patrono attuale marchese *Apollinare Rocca Saporiti*; 3° i figli, nipoti e cugini germani dei membri del tribunale di Vigevano; 4° i figli delle famiglie civili e povere del comune di Vigevano ed anche della già provincia Lomellina.

Ai posti *Persani* hanno diritto: 1° i parenti del fondatore; 2° i figli di civili e ristretti genitori vigevanesi nati in Vigevano ed ivi abitanti.

Gli aspiranti devono inoltre provare l'età dagli otto ai dodici anni, la buona costituzione fisica, e la vaccinazione, gli studi percorsi, la buona condotta, ed uniformarsi al programma dell'Istituto visibile presso l'ufficio d'amministrazione.

I ricorrenti dirigeranno le loro domande, affrancate, al patrono presidente dell'amministrazione del Collegio prima del 20 prossimo settembre.

Vigevano, li 18 agosto 1866.

Il presidente patrono
Apollinare Rocca Saporiti

2211

Il sottoscritto sindaco della comunità di Montecarlo rende pubblicamente noto che la Rappresentanza comunale con deliberazione del 18 luglio 1866 approvata dalla Deputazione provinciale di Lucca nel successivo di 28 detto stesso mese avendo provveduto alla sistemazione dell'uffizio comunale col l'istituire oltre al posto di segretario anche un posto di commesso assegnando al primo uno stipendio di lire italiane ottocento annue, ed all'altro di lire italiane quattrocento pagabili a rate mensili con tutti gli oneri di che nella succitata deliberazione consiliare, che sarà resa ostensibile a chi ne faccia richiesta nell'uffizio comunale;

È dovendosi devenire alla collazione di tali impieghi, quindi il medesimo invita tutti coloro che, rivestendo i requisiti richiesti dagli ordini, credessero di concorrere ai detti impieghi, ad inviare franche di posta le loro istanze al sottoscritto redatte in carta bolla e corredate dei documenti comprovanti la loro idoneità e moralità dentro giorni 20 dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal municipio in Montecarlo, li 19 agosto 1866.

Il sindaco
Luigi Lari.

2212

2205 DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto Antonio Fioravanti accollatario di lavori pubblici in Firenze rende noto a chiunque v'abbia o possa avere interesse che non riconosce valido niuno e qualsiasi impegno contratto a di lui nome dal sig. Prospero Marchiò, dichiarando col presente atto nullo ed inefficace ogni suo atto.

In fede ecc.

Firenze, 20 agosto 1866.

Antonio Fioravanti.

2210 EDITTO

La R. pretura urbana di Padova invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità di Giovanni Bonotto fu Giuseppe, cessato cambia-valute, domiciliato in Padova a San Clemente, morto nel 4 maggio 1866, con testamento scritto 26 marzo 1866, a comparire nel giorno 11 settembre p. v., ore 9 antimeridiane, nella Camera III di questa pretura, per insinuare e comprovare le loro pretese, ovvero presentare entro il detto termine la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario, qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima alcun altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Si affigga nei soliti luoghi e si pubblichi nella Gazzetta.

Dalla R. pretura urbana
Padova, 8 agosto 1866.

Il consigliere dirigente
F. Fiorasi.

Editto per purgazione d'ipoteche.

I signori dott. Gaspero e Simone Petruccioli, Moisè Bemporad, Angiolo Formiconi ed Enrichetta Sadun residenti i primi in Pitigliano, l'ultima in Pian di Scò, ed elettivamente domiciliati tutti in Grosseto allo studio dell'avv. Felice Becchini loro procuratore costituito con mandato

Significano a chiunque possa averci interesse che sotto di sei agosto andante iniziarono dinanzi al tribunale civile di Grosseto un giudizio onde ottener liberati da ogni ipoteca gli stabili che con l'istrumento pubblico rogato Capitoni il 17 agosto 1863, e privato atto del 23 luglio 1866, avevano acquistati in compra dal sig. Leone Sadun di Pitigliano per il prezzo in complesso di italiane lire quattordicimila seicento ottanta, in quanto venivano molestati, e minacciati di spoglio come terzi possessori, per parte della Pia Istituzione Consiglio di Pitigliano, creditrice di Leon Sadun, e facevale precetto per la somma di lire diecimila tre e cent. 64.

Che sopra al ricorso l'ill.mo signor presidente del tribunale suddetto nello stesso giorno sei agosto andante, emanava decreto col quale dichiarava aperto il giudizio di graduatoria, e nominava il giudice alla medesima nella persona dell'ill.mo sig. avv. Zanobi Pianigiani; fissava il termine di giorni quaranta decorrendi dalla notificazione del precetto ad eseguire le occorrenti notificazioni ed ordinava ai creditori di Leon Sadun e suoi autori di *depositare alla cancelleria del tribunale* suddetto i loro titoli di credito nel termine di giorni quaranta computabile dalla notificazione ed inserzione del presente avviso.

Eseguite le notificazioni prescritte dal Cod. civ. i sunnominati sigg. Petruccioli, Bemporad, Formiconi e Sadun notificano che gli stabili di cui dichiararono esser pronti a pagare il prezzo stipulato, come sarà stabilito dal tribunale in apposito giudizio di graduatoria, sono i seguenti:

1° Una stanza sotterranea ad uso di arsenale o stalla con doppio ingresso posta in Pitigliano nella Piazza del Teatro, segnata al catasto in sez. *A*, particella di n° 1390 in parte, 9684 in parte e 1382 in parte.

2° Una bottega posta come sopra nella Piazza Napoleone presso lo spedale, segnata al catasto in detta sez. *A*, particella di n° 331 in parte.

3° Altra bottega posta nella stessa Piazza Napoleone, segnata al catasto in detta sezione *A*, particella di n° 331 in parte.

4° Una casa di stanze quattordici posta come sopra presso la Piazza della Chiesa, segnata al catasto in detta sezione *A*, particelle di n° 443 in parte, 444 in parte, 450 in parte, 460 e 457 in parte, 458 in parte.

5° Una stanza ad uso di magazzino, posta come sopra nel Vicolo Gaeta di dominio diretto dello spedale, segnata al catasto in detta sez. *A*, particella di n° 309.

6° Una stanza ad uso di abitazione nello stesso luogo nella Via Zuccarelli, segnata al catasto in detta sezione *A*, particella di n° 338.

7° Ed una cantina pur posta in detto luogo nel Vicolo di Borgonuovo, segnata al catasto in detta sezione *A*, particella di n° 896*bis*.

Li 18 agosto 1866.

F. Becchini, proc.

2204

2136 EDITTO.

Si rende noto che il dottor Pietro Bertoli di qui coll'avvocato Colletti produsse al confronto dei nobili coniugi Co. Ferri ed Anna Co. Ferri-Beess pure di qui la petizione 7 agosto corrente n° 7683 per precetto di pagamento solidale entro tre giorni, e sotto comminatoria della esecuzione cambiaria, di n° 131 pezzi d'oro effettivi da 20 franchi in estinzione della cambiale 1° novembre 1865, interessi e spese, e che essendo assenti e d'ignota dimora li predetti nobili coniugi venne costituito a loro pericolo e spese in curatore l'avvocato di questo foro dottor Pietro Brusoni, affinchè li rappresenti e possano munirlo dei necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare a questo giudizio un altro procuratore.

Si pubblichi, ed una volta per tre consecutive settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Il R. cons. d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 9 agosto 1866.

Carnio, D°

2206 EDITTO

D'ordine dell'ill.mo signor Augusto Baldini, giudice delegato al fallimento di Antonio Falcini di Campi, sono invitati tutti i creditori del fallimento stesso a presentare i loro titoli di credito nel termine di giorni 20 al sindaco definitivo signor Luigi Ranalli, dimorante a San Cresci a Campi, quando non preferiscano depositarli nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere, decorso il detto termine, alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 18 agosto 1866.

G. Manetti.

2137 EDITTO.

Si rende noto che il dottor Pietro Bertoli di qui coll'avvocato Coletti produsse al confronto del nobile Giuseppe Co. Ferri pure di qui la petizione 7 agosto corrente n° 7684 per precetto di pagamento entro 3 giorni, e sotto comminatoria della esecuzione cambiaria, di n° 125 pezzi d'oro effettivi da 20 franchi in estinzione della cambiale 1° gennaio 1866, interessi e spese, e che essendo assente e d'ignota dimora il predetto nobile Ferri venne costituito a di lui pericolo e spese in curatore l'avvocato di questo foro dottor Pietro Brusoni, affinchè lo rappresenti e possa munirlo dei necessari documenti, titoli e prove, oppure, volendo, destinare ed indicare a questo giudizio un altro procuratore.

Si pubblichi, ed una volta per tre consecutive settimane nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Il R. cons. d'appello dirigente
Angelini.

Dal R. tribunale provinciale
Padova, 9 agosto 1866.

Carnio, D°

2207 AVVISO

I creditori di Luigi Tenucci sono invitati a comparire la mattina del dì 4 settembre prossimo, a ore 10 antimeridiane nella sala delle udienze del tribunale civile di Lucca, per ivi alla presenza del giudice delegato discutere sul resoconto dell'amministrazione del patrimonio da detto Tenucci ceduto ai suoi creditori, e sul credito privilegiato per pigioni a carico del patrimonio stesso, a forma della ordinanza del prelodato giudice delegato del 14 agosto corrente.

L'amministratore
Gabriello Colombo.

2198 AVVISO.

Il sig. Zaccaria del fu Giuseppe Della Ripa possidente domiciliato in Firenze fa noto ad ogni e qualunque effetto di ragione e dichiara e protesta che non sarà per riconoscere nè potranno giammai far carico ad esso i debiti e le passività che siano state fin qui, o vengano in progresso di tempo contratte *dal di lui figlio Giulio Della Ripa seco convivente, essendo il medesimo provvisto* nella casa paterna di quanto può occorrergli oltre ad un conveniente assegno mensile in contanti.

Zaccaria Della Ripa.

2200 DICHIARAZIONE.

I signori Terni Feroci e Compagni dichiarano di loro assoluta proprietà la stampa rappresentante *L'Alleanza Italo-Prussiana*, invenzione e disegno dell'artista Matarelli.

Inoltre son pronti a dichiarare che nel loro imprescindibile diritto, agiranno con tutta la severità delle leggi riguardanti la proprietà artistica, contro coloro che ne tenteranno al benchè minima contraffazione.

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
per comparire avanti l'Eccell.ma Corte d'appello sedente in Torino.

Carlotta Servienti vedova Fontana, dimorante in S. Stefano Belbo quale erede del fu Giovanni Bussi, Abram Foa, vedova Dolce Debenedetti e causidico capo Leone madre e figlio Levi la prima si in proprio, che quale legale amministratrice del minore di lei figlio Samuele, rappresentanti il fu Buonajut Levi rispettivo marito e padre, che col detto Foa costituiva la ditta Salomon Foa già corrente in Nizza di Monferrato, tutti residenti in Torino, ottennero decreto in data 17 corrente, che autorizzò la citazione per pubblici proclami conforme all'articolo 146 del Codice di procedura civile dei seguenti individui, quali dovranno comparire avanti l'Eccellentissima Corte d'appello di Torino in via formale entro il termine di giorni 25 per oggetto delle conclusioni infra inserte degli attori.

Sono citati i signori Forno Maria e Giuseppe coniugi Scaglione, Vaccaneo Giuseppe fu Francesco, Vaccaneo Giuseppe fu Giovanni denominato Risaja, Isidoro, Giuseppe, Vincenzo, Costantino, Giovanni Andrea e Serafino zio e nipoti Cocito, Vittorio Vaccaneo fu Carlo, Vaccaneo Bartolomeo, Manzo Giovanni, Marenco Secondo, e Luigi fratelli del fu Gio. Domenico, Biestro Giovanni, e Giuseppe fu Antonio, Carlo Antonio, e Domenico fu Luigi, e Luigi, Giovanni, e Felice fu Giuseppe zii e nipoti Dovico, Morando Giovanni, ed Amigoli Giuseppe quali eredi di Giovanni Pollio, l'Amigoli anche per assistenza a Carlotta Mignone di lui moglie anch'essa citata, Mignone Marianna, Bona fratelli, Giuseppe ed Audino Mejnardi, Giuseppe detto il frate, Negro Paolo e Giovanni fu Giovanni, Marmo Luigia qual madre ed amministratrice del minore Negro Luigi fu Domenico, Morando vedova Margarita, Petiti Antonio, Ghiga Vittorio fu Giuseppe, Vaccaneo Vittorio fu Carlo, Borello Pietro fu Giuseppe, Bojdo Giuseppe, Pescarmona Battista, Bongioanni Lorenzo, Morando Battista, tutti residenti a Castiglion Tinella, circondario d'Alba, Tommaso e chierico Luigi padre e figlio Bojdo, Ferro Giuseppe e Tommaso fratelli fu Luigi; Ferro Vincenzo e Carlo fratelli fu Carlo, Busso Giuseppe fu Giuseppe, Scaglione Gio. Battista e Tommaso fratelli tutti residenti in Calosso.

Borgnino signor Giuseppe per assistenza ed autorizzazione alla signora Ninfa Morando di lui consorte, Vaccaneo cavalier Gioanni, Camilla Degalis in Bracco tutti residenti in Torino, sacerdote Evasio Mò residente alla Morra.

Luigi e Gioachino fratelli Ravone dimoranti in S. Stefano Belbo, Ravone Giuseppe, e Fantagazzi Gio. Battista farmacista ambi residenti in Asti, Forno Maria e Giuseppe coniugi Scaglione quest'ultimo per assistenza alla moglie, e Scaglione Giovanni, residenti in Canelli; Cocito Giovanni fu Giacomo residente in Costigliole d'Asti.

Sono citati nei modi ordinari secondo venne imposto dal prelodato decreto del 17 corrente emanato in conformità dell'art. 188 del regolamento giudiziario, i signori Morando Martino Giuseppe, Vaccaneo dott. Giuseppe, Giuseppa Nicolini vedova Mejnardi, quale rappresentante le di lei figlie Antonia e Luigia di Castiglion Tinella, sacerdote don Giovanni Ravone di S. Stefano Belbo, e Ninfa Morando in Borgnino residente in Torino.

Domandano gli attori per quegli interessi che ad ognuno di essi possano riferirsi, che previa ammessione alla interpellanza dedotta ad ognuno dei citati, sul possesso in loro mediato od immediato dei beni già componenti la dote della cappellania eretta cogli istromenti 26 ottobre 1579, 31 luglio 1582, e 7 settembre 1602 secondo l'elenco che sarà prodotto in causa per comunicarsi, siano dichiarati tenuti ad operarne la dismissione, secondo la forma e tenore della sentenza del Real Senato di Torino 23 agosto 1836, previa ove d'uopo la separazione ad operarsi per mezzo di perito degli stabili necessarii allo adempimento dei pesi attribuiti da detta sentenza al fu Giovanni Bussi, salvo e riservato a favore delli Foa e Levi l'esperimento di ogni loro diritto derivante dalla sentenza del Real Senato predetto 27 decembre 1847, colle spese e coi frutti sovra i beni di spettanza Bussi a partire dalla pubblicazione della legge otto germile anno nono, od almeno dal 23 luglio 1823 da accertarsi e liquidarsi salva ogni altra conclusione ed istanza che potranno essere del caso.

Li attori saranno rappresentati dal procuratore capo Leone Levi nel cui ufficio in Torino via Dora Grossa n° 10 eleggono tutti domicilio avendogli conferito mandato cogli atti 10 e 14 corrente rogati Varino e Mecca; ed il Levi sarà rappresentato dal sig. causidico capo Edoardo Vana in forza di procura 14 corrente rogata Mecca.

Saranno prodotte per comunicazione le due sentenze 23 agosto 1836, questa colle conclusioni d'ufficio del signor avvocato generale, e 27 decembre 1847, le dette procure in originale o per copia, e l'elenco degli stabili sovraccennato.

Torino 18 agosto 1866.

Causidico capo Leone Levi
Vana, caus. capo.

2203

2199 AVVISO.

Alle istanze dei signori avvocato Leopoldo Puccioni, Maddalena Fabbrini vedova Cecchi in proprio, e nei nomi, Enrico Cecchi in proprio anzi e dottor Donato Boattini rappresentati dal sottoscritto procuratore legale, ed in ordine al rinvio fatto dal tribunale civile e correzionale di Firenze sotto di 17 agosto 1866, la mattina del 31 agosto detto, a ore 11, all'udienza che sarà tenuta dal tribunale medesimo verrà proceduto all'incanto sul prezzo di stima ridotto da precedenti sbassi a Ln. 40,721 94 e con i patti e condizioni di che nella relativa cartella già pubblicata ed esistente nella cancelleria del predetto tribunale, di una villa con podere giardino e annessi in luogo detto Ficalbo della rendita imponibile di lire 654 54 espropriata a pregiudizio del signor cavaliere Cammillo Anforti possidente domiciliato a Firenze.

Dott. Donato Boattini.

2201 EDITTO.

In esecuzione dell'ordinanza di questo stesso giorno, emanata dall'ill.mo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Livorno, al seguito della deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana nella sua seduta undici stante, e dell'invito del signor cav. direttore della detta Banca per la sede di Livorno:

Sono invitati i possessori di 5 o più azioni della Banca Nazionale Toscana, qualunque sia la sede ove appariscano inscritti, a riunirsi in generale adunanza straordinaria nella mattina del dì 11 settembre prossimo, a mezzogiorno preciso, in Livorno, nel locale delle Stanze dei pubblici pagamenti, situato in questa città in via della Banca, per deliberare sui poteri da darsi al Consiglio superiore all'oggetto di devenire agli accordi colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, onde conseguire dalla medesima le numero quindicimila azioni riservate alla Banca Nazionale Toscana dall'articolo 10 del regio decreto de'29 giugno 1865, in modo che per ogni due azioni della Banca Nazionale Toscana, vengano date alla pari tre azioni della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ed a forma del programma che a cura del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana suddetta verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e reso ostensibile in tutte le sedi e succursali della Banca stessa prima della riunione.

Li 18 agosto 1866.

Il cancelliere
A. Ceppini.

2202 NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere Leopoldo Franchini in data del 18 corrente, sulla istanza del signor Abram Fubini residente in Torino, venne notificato a termini dell'art. 141 del Codice di procedura civile al sig. cavaliere Carlo Lustrini, di domicilio, residenza e dimora ignoti, il verbale del signor pretore del 1° mandamento di Firenze in data del 13 corrente mese, dal quale, attesa la non comparsa del terzo sequestratario signor Ferdinando De Saint-Seigne a fare la sua dichiarazione, vennero le parti rinviate innanzi al tribunale civile e correzionale di Firenze all'udienza del di 17 del venturo settembre.

Dott. E. Gambini, proc. spec.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'avviso di n° 2160 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 corrente numero 226 alla linea 17ª si deve leggere come segue: *Un timbro, ossia bollo a secco esprimente un'arme nel di cui campo vi è un drago.*

AVVISO

SOCIETÀ ANONIMA

DEL NUOVO MOTORE BARSANTI-MATTEUCCI

FIRENZE

Non avendo nel dì 19 corrente potuto aver luogo l'adunanza generale convocata per detto giorno, restano avvisati gli azionisti che essa sarà tenuta nel solito locale Ducci, in Piazza San Gaetano, il dì 2 settembre prossimo a ore 11 antimeridiane, e che la medesima sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti ai termini dell'art. 56 dello statuto sociale.

Firenze, 20 agosto 1866.

Il gerente
E. Paolini.

2208

SOCIETÀ REALE D'ASSICURAZIONE MUTUA ED A QUOTA FISSA

CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO

Il Consiglio generale è convocato pel giorno 30 agosto corrente, ed, occorrendo, pei giorni successivi, nel locale della Direzione in Torino, via dell'Accademia Albertina, porta n° 3, piano 1°.

Oggetto sono informare sopra qualche pratica di amministrazione, e la costituzione o non d'alcune Agenzie nuove.

Il direttore generale
Notta.

2209

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera	58	31	17
Roma (franco ai confini) . .	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20 e Torino via D'Angennes, 5.

Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazzi.
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Balleriui Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Reggio Emilia . . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Sassari . . . . da Bellieni.
Cagliari . . . . da Cugia.

SI È PUBBLICATO

IL PRIMO VOLUME

DEL

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

confrontato cogli altri Codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA, LUIGI GERRÀ, ORAZIO SPANNA E GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

Prezzo L. 7.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale*.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA